

73. Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.¹ – 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.²

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.³

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.⁴

2-bis.⁵

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.²

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.⁶

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a cinque anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329. Il fatto non si considera di lieve entità quando, per l'allestimento di mezzi o di strumenti ovvero per le modalità dell'azione, le condotte di cui al comma 1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale. Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità.⁷

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso

tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.⁸

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.⁹

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Nei casi di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca, altresì, degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato.^{10,11}

¹ Rubrica così sost. dall'art. 4-bis, c. 1, lett. a), D.L. 30 dic. 2005, n. 272, conv. con modif. in L. 21 feb. 2006, n. 49. Successivamente, la Corte cost., con sent. 25 feb. 2014, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 4-bis.

² Comma così sost. dall'art. 4-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 dic. 2005, n. 272, conv. con modif. in L. 21 feb. 2006, n. 49. Successivamente, la Corte cost., con sent. 25 feb. 2014, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 4-bis.

La Corte cost., con sent. 8 mar. 2019, n. 40, ha dichiarato l'ill. cost. del presente comma nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

³ Comma ins. dall'art. 4-bis, comma 1, lett. c), D.L. 30 dic. 2005, n. 272, conv. con modif. in L. 21 feb. 2006, n. 49. Successivamente, la Corte cost., con sent. 25 feb. 2014, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 4-bis.

⁴ Comma così modif. dall'art. 4-bis, c. 1, lett. d), D.L. 30 dic. 2005, n. 272, conv. con modif. in L. 21 feb. 2006, n. 49. Successivamente, la Corte cost., con sent. 25 feb. 2014, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 4-bis.

⁵ Comma abrog. dall'art. 1, c. 1, lett. b), D.lgs. 24 mar. 2011, n. 50, a decorrere dal 27 aprile 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, c. 1, del medesimo D.lgs. 50/2011.

⁶ Comma così sost. dall'art. 4-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 dic. 2005, n. 272, conv. con modif. in L. 21 feb. 2006, n. 49 e, successivamente, così modificato dall'art. 10, c. 1, lett. s), L. 15 mar. 2010, n. 38. Successivamente, la Corte cost., con sent. 25 feb. 2014, n. 32, ha dichiarato l'ill. cost. dell'art. 4-bis.

⁷ Comma così modif. dall'art. 4, D.L. 15 set. 2023, n. 123, conv. con modif. in L. 13 nov. 2023, n. 159, e dall'art. 5, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

⁸ Comma così sost. dall'art. 1, c. 24-ter, D.L. 20 mar. 2014, n. 36, conv. con modif. in L. 16 mag. 2014, n. 79.

⁹ Comma ins. dall'art. 3, c. 1, D.L. 1° lug. 2013, n. 78, conv. con modif. in L. 9 ago. 2013, n. 94.

¹⁰ Periodo aggiunto dall'art. 5, D.L. 24 feb. 2026, n. 23, conv. con modif. in L. 24 apr. 2026, n. 54.

¹¹ Comma ins. dall'art. 4, c. 1, lett. a), D.lgs. 29 ott. 2016, n. 202.